

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRAILSOGNO APS ”

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRAILSOGNO - APS”, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Palombara Sabina

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

1. Contrasta la violenza contro le donne;
2. Svolge programmi educativi a favore di minori;
3. Svolge attività di formazione, informazione e sensibilizzazione a favore dei cittadini.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi anche delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

Attività specifica 1

L'Associazione ha quale scopo prioritario il tema del contrasto alla violenza contro le donne ed a tal proposito la finalità primaria è :

-gestione di Centri Antiviolenza in cui sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul .

Tali Centri possono essere promossi da Enti Locali, in forma singola o associata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 2013.

Il Centro deve possedere i requisiti di abitabilità articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy, può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività, garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, garantisce un numero di telefono dedicato attivo h24, collegato anche al numero nazionale di pubblica utilità 1522.

Il Centro adotta la Carta dei Servizi, garantendo alle utenze le informazioni necessarie, non consente l'accesso ai locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Il Centro si avvale di personale esclusivamente femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e di figure professionali specifiche, quali:

- responsabile del Centro
- assistenti sociali;
- psicologhe;
- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Il Centro fornisce la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Le azioni del personale del Centro sono finalizzate a:

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, etc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

Nel centro non è possibile applicare le tecniche di mediazione familiare.

Il Centro offre progetti di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia, offre altresì il rispetto della confidenzialità delle informazioni ricevute ed il desiderio della donna di restare anonima, individua le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, etc.);

Il Centro garantisce inoltre:

- Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- Accoglienza: protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

- Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione ed aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;
- Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

Il Centro propone un percorso di uscita dalla violenza attraverso le seguenti attività:

- avvio di un percorso personalizzato di protezione e sostegno, costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi;
- collegamento alla rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

Per la realizzazione di tale percorso il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio ed assicura i collegamenti diretti con le Case rifugio, con gli altri Centri antiviolenza e con le Istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali, ASL, scuole, Centri per l'impiego etc.).

La Carta dei Servizi adottata dal Centro prevede:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- la previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.
- In tema di contrasto alla violenza contro le donne, l'Associazione si propone tra l'altro:
- la gestione di una casa-rifugio o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità della associazione, nelle quali ospitare donne e minori in situazioni di rischio
- la realizzazione di centri di prima accoglienza dove sia le donne che i minori possano trovare un primo aiuto, accoglienza e assistenza allorquando subiscono violenze all'interno della famiglia o in altri casi in cui ciò si renda necessario.

Attività specifica 2

Per perseguire gli ulteriori scopi sociali l'associazione si prefigge altresì :

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) di attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- d) di realizzare lo sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- e) di promuovere la tutela del diritto alla salute;
- f) di promuovere il miglioramento della qualità della vita;
- g) di promuovere il diritto alla vita ed i diritti della persona;
- h) di promuovere i valori della famiglia, della solidarietà e sussidiarietà;
- i) di sostenere ed aiutare l'infanzia e la terza età;
- j) realizzare un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
- k) promuovere il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- l) sviluppare e promuovere il turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
- m) promuovere un'efficace protezione civile;
- n) valorizzare la persona fisica;
- o) effettuare studi specifici di carattere tecnico, giuridico, assicurativo, fiscale e tributario su problematiche di notevole rilevanza per la tutela dell'individuo e della collettività;
- p) promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli associati;
- q) promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza sulle problematiche del singolo individuo;
- r) promuovere qualsivoglia attività per la tutela medico-legale dell'individuo che abbia riportato infortuni sia sul posto di lavoro che dipendenti da incidenti stradali;
- s) favorire il collegamento tra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti telematiche;
- t) promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività;
- u) garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito della tutela della persona, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
- v) promuovere attività di ristorazione, intrattenimento, divulgazione culturale, attività sportiva e commercio ad uso esclusivo dei soci nell'interno dell'Associazione;
- w) migliorare la condizione degli uomini e delle donne, sostenendoli nella ricerca della prima e piena occupazione;
- x) prevenire il fenomeno dell'abuso e maltrattamento alle donne ed ai minori, approfondendo le diagnostiche e tutte le situazioni in cui esista anche solo l'ipotesi o il dubbio di abuso;
- y) favorire la formazione degli associati per mansioni di prevenzione presso le scuole, parchi, giardini, luoghi di ritrovo, pubblici e privati, consentendo la gestione al chiuso o all'aperto ed il loro uso per intrattenimenti di cultura e spettacolo a favore dei bambini ed adolescenti;
- z) realizzare la formazione integrata di équipes specialistiche per la consulenza alle famiglie e per la realizzazione di iniziative collegate al progetto;
- aa) potenziare il raccordo con la scuola, i servizi territoriali, pediatri e medici di base;
- bb) sorvegliare ed assistere i minori in materia di sostanze stupefacenti ed abuso di alcolici, nonché dare assistenza alle persone anziane ai fini dell'accompagnamento presso uffici pubblici e privati;
- cc) favorire la formazione per gli associati ed eventuali partecipanti al pronto soccorso ed alle tecniche di rianimazione;
- dd) sviluppare la pratica sportiva e di educazione del corpo e promozione della salute;
- ee) istituire e gestire corsi specifici secondo le leggi vigenti quali: corsi liberi di qualificazione linguistica e professionale, corsi di formazione professionale, corsi di cultura aziendale, corsi sulla sicurezza nel lavoro, corsi di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, corsi di avviamento

al lavoro, corsi di riqualificazione dei lavoratori, corsi di recupero nonché altri corsi richiesti dal mercato, stipulando ove possibile, accordi e convenzioni con le autorità locali, regionali, nazionali;

ff) promuovere attività di formazione e aggiornamento in ambito scolastico, anche sulle tematiche relative alla integrazione, al sostegno, alla prevenzione, all'educazione alla salute con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti specializzati;

gg) Attenzione e promozione del Counseling, del Coaching e dell'attività di Mediazione, attività per migliorare la qualità della vita delle persone, sostenendone i punti di forza, le risorse e la capacità costruttiva di autodeterminazione, nella gestione delle controversie per la tutela dell'individuo e della famiglia;

hh) promuovere ed attuare attività di ricerca e formazione, anche attraverso studi, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;

ii) formare e accreditare operatori esperti nella pratica della consulenza professionale del counseling, del Coaching e della Mediazione familiare, culturale, legale;

jj) stimolare la cooperazione e il confronto tra i counselor italiani e stranieri attraverso l'organizzazione di seminari, giornate di studio e congressi.

Attività specifica 3

L'Associazione potrà realizzare opere, attività e servizi per gli associati ed i partecipanti attinenti esclusivamente agli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà anche intraprendere attività commerciali per i propri associati e partecipanti, intendendosi quest'ultime non primarie, ma di supporto all'attività principale dell'associazione che ha finalità esclusivamente sociale e non commerciale.

L'Associazione potrà organizzare e promuovere manifestazioni culturali, incontri e convegni, promozioni, conferenze e pubblicazioni, promuovere interventi nel campo specifico della formazione e riqualificazione dei giovani.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendessero necessarie, richiedendo all'occorrenza finanziamenti o mutui.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile per il raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, Provinciali, Regionali e di Governo anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa.

L'Associazione potrà esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'Associazione si riserva la possibilità di aprire ulteriori centri operativi destinati a svolgere attività socio-sanitarie.

Attività specifica 4

svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

- L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione, se dovuta, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento dell'eventuale quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le eventuali quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di

volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento dell'eventuale quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento dell'eventuale quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.



Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
 2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;



- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
- Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli

associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

F.to: Teresa ZAMPINO

“ Asunta Carina LOPEZ MONTOYA.....

“ Elisabetta MICHELETTI

